

## **CONFERENZA NAZIONALE DELLA FAMIGLIA**

Firenze, 24-26 maggio 2007

### **SESSIONE SU “LA FAMIGLIA CHE ACCOGLIE”**

Relazione introduttiva del coordinatore dei lavori del gruppo

ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

(Luigi Fadiga)

#### A) Promuovere e sostenere il valore dell'accoglienza familiare

1. Nell'adozione legittimante, sia nazionale che internazionale, l'accoglienza familiare si esprime nella sua misura massima. L'adozione infatti è un'accoglienza totale e definitiva. Proprio per ciò, in questa materia assumono un ruolo di particolare rilevanza le motivazioni che inducono o determinano la famiglia all'accoglienza adottiva.

Esse infatti devono fondarsi (come bene ha sottolineato l'art. 29 bis della legge 1983 n. 184) – non su un bisogno degli aspiranti genitori adottivi, ma su una loro disponibilità, su una loro apertura verso l'altro, e cioè verso un minore in stato di abbandono. La famiglia accogliente, nell'adozione dei minori, è dunque una risorsa per mezzo della quale si risponde al bisogno/diritto del minore a una famiglia, e non viceversa. In altre parole, mentre gli aspiranti genitori adottivi non hanno un diritto ad ottenere un bambino in adozione (cfr. Corte cost., 6.6.2001, n. 192), il bambino in stato di abbandono ha un diritto soggettivo perfetto ad avere una nuova famiglia. Questo si ricava dall'art. 1 della legge 1983 n. 184 come modificato dall'art. 3 della legge 28 marzo 2001 n. 149, e questo è affermato solennemente dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (art. 21: in materia di adozione dei minori “l'interesse superiore del minore deve essere la *considération primordiale*”), e, per l'adozione internazionale, dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 (art. 4).

2. Negli ultimi anni, il problema della sterilità e dell'infertilità di coppia ha determinato una fortissima pressione dell'opinione pubblica e dei media per rendere le adozioni “più semplici”. Tutto ciò ha avuto ripercussioni significative sul sistema adozionale, favorendo una deriva che rischia di capovolgerne lo scopo e le finalità e, ingenerando illusioni e false speranze, finisce per allontanare o frustrare anche le disponibilità all'accoglienza più aperte e sincere.

Il legislatore ha purtroppo risentito di quel fenomeno, e ne sono prova recenti disposizioni di legge ispirate a una evidente cultura adultocentrica. Si può citare in proposito la nuova formulazione dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184 introdotta con la l. 28 marzo 2001 n. 149 in tema di limiti di età degli adottanti, che sono stati ampliati, contro il parere degli esperti, oltre ogni ragionevolezza, senza nemmeno tener conto che il numero degli aspiranti all'adozione era già largamente superiore al bisogno. E va nella stessa direzione il nuovo primo comma dell'art. 22 stessa legge, dove si è prolungato a tre anni il termine di scadenza della domanda di adozione, alimentando così speranze destinate ad essere certamente deluse. E' inoltre sintomatico che l'art. 6 comma 1 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 prescriva al medico di indicare alla coppia, come alternativa alla riproduzione assistita, “la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4.5.1983 n. 184”.

3. Promuovere l'accoglienza familiare nell'adozione non significa quindi fare campagne promozionali (come si fa, spesso goffamente, per l'affidamento familiare) al fine di ottenere aumento delle “domande” di adozione. Non è l'aumento quantitativo che occorre: quello che occorre è un aumento qualitativo, vale a dire una qualificazione della domanda.

Ciò significa che occorre aiutare quanti sentono il desiderio di adottare un minore abbandonato a percorrere, con l'aiuto di servizi qualificati, un cammino di chiarificazione e di maturazione personale, che permetta loro di avere una visione corretta dell'adozione nelle sue positività ma anche nelle sue criticità, e che li porti a decisioni consapevoli e ponderate. Se quel cammino sarà ben guidato e ben sostenuto, esso potrà finanche portare, a volte, alla spontanea rinuncia al progetto adottivo, riconosciuto come inidoneo a dare risposta alle motivazioni profonde su cui si basava. E a volte invece, ed al contrario, lo stesso cammino potrà portare alla scoperta di una disponibilità ancor maggiore di quella iniziale, una disponibilità che potrà rendere possibile l'accoglienza - in luogo del "bambino sognato" - di un minore non più in tenera età, di un minore con problemi di salute o di handicap, o di un minore che ha bisogno di conservare un rapporto affettivo con qualche figura significativa della sua situazione precedente.

Quest'ultima ipotesi è molto importante. L'abbandono non si manifesta solo alla nascita, ma anche dopo, quando il bambino è cresciuto. Molti sono perciò i minori che vengono dichiarati adottabili quando già hanno l'età per ricordare bene luoghi e persone, e possono desiderare di conservare un affetto per alcune figure parentali o amicali. In tali casi, la famiglia di accoglienza dovrà essere capace accettare, nel preminente interesse del minore, anche il mantenimento di un certo rapporto – di fatto, e non giuridico – con quelle figure e con quelle persone. Questa adozione viene definita adozione aperta, è consentita dalle norme in vigore, e quando occorre viene applicata da molti tribunali minorili. È compito dei servizi per l'adozione promuovere e sostenere tale forma di accoglienza, ed è compito del giudice saperla utilizzare, nel preminente interesse del minore.

4. Il percorso adottivo, per sua natura, non è facile né breve, e non può essere facilitato e abbreviato più di tanto. Occorre individuare i nodi patologici che lo possono ritardare o intralciare, evitando però di cadere nella tentazione di imporre tabelle di marcia inutili o dannose. L'urgenza è per il bambino, non per le coppie. L'adozione ha lo scopo di dare una famiglia a un minore, e non viceversa.

Entrano in gioco nell'adozione situazioni umane e personali complesse ed intime. La fase della preparazione degli aspiranti genitori adottivi non può avere una durata predeterminata. L'attesa dell'abbinamento non può essere predeterminata. E anche quando il percorso è concluso con l'abbinamento, non per questo sono finite le difficoltà. Nel periodo di inserimento del minore adottando, la famiglia adottiva e il minore stesso hanno il massimo bisogno di aiuto e sostegno. Inoltre, anche dopo l'adozione possono essere necessari od opportuni analoghi interventi. Occorre quindi sostenere la capacità di accoglienza anche dopo che l'accoglienza è avvenuta. La famiglia adottiva non deve essere lasciata sola. C'è il rischio che, dopo l'adozione, la coppia si rinchiuda in se stessa, e cerchi di rimuovere la genitorialità adottiva fingendosi – con grave pregiudizio del minore - una genitorialità biologica inesistente, che può portare al rifiuto del figlio quando, adolescente, dovesse non corrispondere in tutto al figlio sperato.

Questa maniera di promuovere e sostenere il valore dell'accoglienza familiare nell'adozione richiede uno sforzo volto a destinare a quel fine adeguate risorse organizzative e finanziarie: in altre parole, richiede servizi professionalmente qualificati e numericamente adeguati. E richiede anche il coraggio di fare, quando occorra, scelte che non attirano il consenso; e di fare costante opera di corretta informazione, per contrastare la disinformazione imperante sui media in questa materia. Il legislatore, nell'art 1 comma 3 della legge 1983 n. 184 come modificato dalla predetta legge 2001 n. 149, ha finalmente riconosciuto queste esigenze: ma la norma, così come formulata, è rimasta una generica dichiarazione di intenti, priva per di più di ogni copertura finanziaria.

## B) Approfondire le ragioni di difficoltà delle esperienze di adozione

Vi sono fattori che favoriscono l'accoglienza adottiva, ed altri invece che la ostacolano o la rendono molto difficile e diventano causa di grandi sofferenze, sia per il bambino che per gli aspiranti genitori adottivi.

5. Nell'adozione nazionale, tra i fattori ostacolanti si possono indicare i seguenti:

a) la *disinformazione o l'insufficiente informazione* circa lo scopo dell'adozione e l'effettivo attuale bisogno di famiglie adottive

Andrebbe modificata la formulazione dell'art. 22 legge 2001 n. 149 in analogia con quella dell'art. 29 bis sostituendo al termine "domanda" l'espressione "dichiarazione di disponibilità"; andrebbero potenziati e qualificati i servizi per l'adozione degli enti locali; andrebbe inserita la normativa sull'adozione come materia di insegnamento in tutti i programmi di studio delle facoltà universitarie e delle scuole professionali di tipo sanitario, psicologico, sociale e giuridico.

b) il *forte divario tra risorse e bisogni*, molte essendo le famiglie disponibili per l'accoglienza di un figlio adottivo e pochi invece i minori che vengono dichiarati adottabili.

C'è da rallegrarsi che in Italia tante famiglie desiderino adottare un minore abbandonato, ma c'è da rallegrarsi ancora di più che, in Italia, i minori abbandonati siano ormai pochi. C'è però anche da chiedersi se l'autorità giudiziaria minorile faccia tutto il possibile per individuare e accettare le situazioni di abbandono e per dichiarare sollecitamente l'adottabilità. Se dovesse entrare in vigore la parte processuale della legge 2001 n. 149 ora sospesa, che attribuisce (art. 9) al solo procuratore della repubblica per i minorenni la legittimazione attiva a chiedere l'apertura del procedimento di adottabilità, c'è da temere che le procure minorili non siano preparate ad affrontare i nuovi compiti, sì che è ragionevole prevedere un ulteriore calo del numero dei minori che saranno dichiarati adottabili.

D'altro lato, il divario tra risorse (cioè le domande di adozione) e bisogni (cioè i minori aventi diritto a una nuova famiglia) è stato inutilmente aumentato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149 con le disposizioni citate sopra al punto 3. Per di più, la quantità stessa delle domande di adozione determina un sovraccarico di lavoro per gli uffici giudiziari minorili e per i servizi locali, intasati di domande di adozione nazionale che non hanno probabilità alcuna di essere accolte, sottraendo così energie e risorse non solo alla prevenzione dell'abbandono ma anche alla sua individuazione e al suo accertamento.

c) l'*eccessiva ampiezza del requisito di età* degli aspiranti genitori adottivi; e l'eccessiva durata del termine di decadenza delle domande (ora triennale: cfr. art. 22 comma 1 l. 1983 n. 184).

Andrebbe ridotta l'area delle c.d. "domande inutili", quelle cioè che di fatto sono tali per l'età degli aspiranti genitori adottivi (con abrogazione de commi 6 e 7 dell'art. 6 della legge 2001 n. 149; e quelle che sono tali per essere state inutilmente portate in comparazione per un congruo periodo (certamente inferiore agli attuali tre anni).

d) l'*eccessiva lunghezza della fase di inchiesta psicosociale* demandata ai servizi locali.

Questa importantissima fase potrebbe essere contenuta in tempi più ridotti senza pregiudizio per la sua qualità tecnica e professionale, se i servizi locali fossero più adeguati. Essa potrebbe addirittura precedere la fase giudiziaria, se l'art. 1 comma 3 della l. 1983 n. 184 (modif. dalla legge 2001 n. 149) fosse realmente applicato. In mancanza di servizi appositi per l'adozione degli enti locali, oggigiorno le coppie desiderose di adottare considerano loro primo e unico interlocutore il tribunale per i minorenni. Sarebbe invece preferibile un percorso che vedesse come primi e naturali interlocutori degli aspiranti genitori adottivi i servizi per l'adozione dell'ente locale (o in alternativa i servizi consultoriali), e che fossero poi questi a

consigliare alle coppie di proseguire il percorso adottivo davanti al tribunale per i minorenni, oppure a sconsigliarle e a prospettare loro alternative più conformi alla loro situazione personale e di coppia

6. Altri fattori di ostacolo all'accoglienza nell'adozione nazionale possono provocare esperienze di grande sofferenza tanto per i bambini quanto per gli adulti coinvolti nel procedimento adottivo. I principali sembrano i seguenti:

a) *il prolungarsi dell'incertezza sulla situazione giuridica del minore* a causa della lunga durata dei procedimenti di adottabilità. Questo fenomeno comporta gravi conseguenze sul minore stesso e sulla famiglia di accoglienza. Infatti, se il minore è ricoverato in struttura assistenziale soffrirà per la carenza di figure genitoriali; se è presso una famiglia a titolo di temporaneamente collocamento finirà con l'instaurare rapporti affettivi profondi col rischio di doverli interrompere.

La lunghezza del procedimento di adottabilità può avere cause patologiche ma anche fisiologiche (ad es.: tempi di ricerca dei genitori; termini a difesa; tentativi di recupero della famiglia di origine con prescrizioni e sostegno; opposizioni, impugnazioni, ricorsi). Pur non essendo possibile comprimere più di tanto i tempi processuali, essi tuttavia devono essere per quanto possibile ridotti, ed ogni possibile sforzo si deve fare in tal senso, in primo luogo a livello di prassi giudiziarie. L'abolizione della fase di opposizione prevista dal nuovo testo dell'art. 15 introdotto con la legge 2001 n. 149 non è ancora in vigore, in quanto la parte processuale di quella legge è ancora sospesa. L'auspicabile presenza, fin dall'inizio del procedimento, del difensore del minore come figura che può spronare il tribunale a decidere sarà possibile solo con l'entrata in vigore di quella parte della legge. Anche una migliore regolamentazione dei reclami contro i provvedimenti urgenti di allontanamento e di collocamento a rischio giuridico sarebbe di aiuto.

Va ricordato inoltre che l'abbandono non può essere confuso con le situazioni di incapacità genitoriale (le c.d. zone grigie), le quali impongono interventi diversi dalla dichiarazione di adottabilità (ad es., prescrizioni, sostegno educativo ed economico ai genitori, affidamento familiare, ecc.). A questo proposito l'A.I.M.M.F. si è chiaramente pronunciata con il documento del 24 giugno 2006, dove sono indicate alcune alternative e alcune possibili modifiche alla normativa esistente. Va tuttavia ribadito che l'affidamento familiare non dev'essere una via per sfuggire a decisioni difficili ma necessarie nell'interesse del minore. Come ha insegnato Alfredo Carlo Moro, “la condizione orfanile non è solo quella di chi ha visto morire i propri genitori, ma è anche quella di chi ha rari e sporadici contatti con ‘spettri’ ed ‘ombre’ di genitori, del tutto incapaci di costruire una ‘alleanza’ e di intessere un dialogo con chi solo nel dialogo può crescere. La fatalistica accettazione (perché non si ha il coraggio di affrontare il rischio e il proprio trauma psicologico di troncare rapporti insufficienti a tutela del soggetto debole) dell'aborto differito di tante esistenze non può trovare giustificazione nella difficoltà di una identificazione, nei concreti casi della vita, di una situazione di abbandono”.

b) *l'allontanamento del minore dalla famiglia di temporaneo collocamento* costituisce una delle esperienze più dolorose e drammatiche nei procedimenti di adozione. Si tratta di decisioni che spesso conseguono a errate scelte tecniche o processuali, e che ignorano o trascurano strumenti normativi già esistenti, idonei a salvaguardare il preminente interesse del minore. Quelle decisioni pertanto quasi sempre possono e debbono essere evitate.

Nel corso del procedimento di adottabilità è spesso necessario disporre il collocamento temporaneo del minore presso una famiglia (c.d. affido a rischio giuridico, art. 10 comma 3° l. 2001 n. 149), per evitargli un prolungato soggiorno in struttura assistenziale nell'attesa della decisione definitiva sull'abbandono. E' indispensabile allora che questa famiglia sia scelta fra

quelle disponibili all'adozione ed in possesso dei requisiti per adottare, affinché, in caso di adottabilità definitiva, il minore possa rimanervi come figlio senza interruzione alcuna dei legami affettivi nel frattempo insorti. Nell'ipotesi in cui la famiglia collocataria sia invece priva di tali requisiti (o per erronea scelta da parte del giudice o per mancanza di alternative nel caso concreto), l'allontanamento del minore non potrà essere disposto se non dopo avere valutato, nel preminente interesse dello stesso, la eventuale domanda di adozione in casi particolari (art. 44 lett. d) presentata dai collocatari medesimi. Una chiarificazione in tal senso del dettato normativo è fortemente auspicabile, per evitare che cattive prassi locali portino a dolorosi ed evitabili allontanamenti. In tal senso e con tale auspicio si è pronunciata l'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF), con il suo documento del 24 giugno 2006 richiamato più sopra.

Il problema è aggravato dalla lunghezza dei procedimenti di adottabilità (vedi sopra al punto a) e dalla mancata specializzazione dei giudici di appello, che talora, anche a grande distanza di tempo, riformano la sentenza di primo grado rendendo inevitabile il ritorno del minore nella famiglia di origine. Va ricordato a questo proposito che il problema delle sezioni per i minorenni delle corti di appello è da troppo tempo largamente sottovalutato. Eccezion fatta per alcune grandi sedi, esse sono di solito composte in modo del tutto estemporaneo, raccoglitticcia e con magistrati privi di qualsiasi specializzazione o formazione nella materia: cosicché, paradossalmente, l'organo che decide sulle impugnazioni è meno specializzato (o non è specializzato affatto) rispetto a quello che ha emesso la decisione impugnata.

c) *il mancato raccordo tra normativa sui procedimenti di potestà genitoriale e procedimenti di adottabilità* è forse una delle maggiori cause di ostacolo all'accoglienza, ma è anche una di quelle meno studiate e indagate. Va ricordato che fin dalla riforma del 1967 la normativa sulla dichiarazione di adottabilità è stata semplicemente affiancata alla preesistente normativa civilistica della decadenza e limitazione della potestà, dando luogo a parziali sovrapposizioni e interferenze reciproche, sia sostanziali che processuali.

Le nozioni giuridiche di "condotta del genitore pregiudizievole al figlio" (artt. 330-333 cod. civ.) e di "mancanza di assistenza morale e materiale" (art. 8 legge 1983 n. 184) coprono aree parzialmente coincidenti, cosicché accade spesso che un procedimento venga iniziato non già (come sarebbe più corretto) con la procedura della legge 1983 n. 184, ma con quella dell'art. 336 cod. civ., considerata a torto più morbida. Quest'ultima però si trasforma spesso, prima o poi, in procedimento di adottabilità, con la conseguente necessità di dover rinnovare o ripetere atti processuali.

Particolarmente grave è la mancanza di coordinamento tra le norme in materia di affidamento familiare, dove si incrociano e si sovrappongono l'art. 4 della legge 1983 n. 184; gli artt. 330-333 del codice civile, e l'art. 10 della legge 1983 n. 104. Anche in questo settore si verificano talora esperienze dolorose di allontanamento, non sempre giustificate e certamente contrarie all'interesse del minore. Anche qui dunque, nella scelta della famiglia affidataria, si presenta la stessa esigenza segnalata più sopra sub 6 lettera b, e anche qui vanno indicati analoghi rimedi e cautele, in gran parte già ora previsti e possibili. Va comunque evitato il rischio di "dimenticare" il bambino in affidamento familiare. Come insegnava Alfredo Carlo Moro, "se nessun reale recupero della responsabilità educativa genitoriale è possibile, l'affidamento familiare, con i suoi connotati di precarietà giuridica e psicologica, non può essere una risposta adeguata alla esigenza di stabilità affettiva, che per il ragazzo è essenziale al fine di costruire la sua identità".

Va notato inoltre che molti servizi locali, quando dispongono l'affidamento familiare consensuale nell'ambito delle loro competenze, non rispettano puntualmente la normativa della legge 1983 n. 184, ed in particolare omettono di trasmettere il provvedimento di affidamento al giudice tutelare per la dichiarazione di esecutività (prevista dall'art. 4 comma 1), vanificando

così il controllo giurisdizionale iniziale e l'individuazione precoce delle situazioni di abbandono da parte del giudice.

d) *la carente formazione e preparazione professionale del magistrato minorile* rappresenta un altro importante fattore di ostacolo alla famiglia accogliente.

E' oggi possibile per i magistrati, ed è la norma, essere assegnati ad un ufficio giudiziario minorile solo per ragioni di anzianità, senza alcuna preparazione e senza alcuna esperienza specifica. Non poche domande sono fatte soltanto per ragioni di sede, e non per interesse professionale per quel delicato settore. Solo per la nomina dei capi degli uffici esperienza e preparazione professionale attribuiscono qualche titolo preferenziale, ma anche per loro alla fine è l'anzianità che prevale.

L'importanza della formazione professionale nella materia minorile e familiare è fondamentale. Il giudice minorile è un giudice della persona, e non delle cose. Deve quindi avere conoscenze scientifiche e capacità personali adatte alla funzione, dove tra i suoi doveri professionali c'è quello di ascoltare i minori. Il diritto minorile è, di per sé, un diritto mite: nel senso che si deve basare sulla comunicazione e che mira ad ottenere il consenso piuttosto che ad imporre. In materia di limitazioni della potestà genitoriale, il codice civile francese contiene in proposito una norma illuminante (che purtroppo manca al nostro ordinamento), l'art. 375, che così stabilisce: "*Le juge des enfants ... doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée*". Inoltre, il magistrato minorile deve interagire con i servizi territoriali e con figure professionali nuove, nonché con settori dell'amministrazione pubblica locale e centrale assai diversi da quelli consueti. Una cattiva comunicazione tra giudice e servizi si riflette pesantemente sulla procedura e sui suoi tempi, nonché sull'efficacia stessa delle misure di protezione del minore.

7. Per l'adozione internazionale valgono in gran parte le osservazioni fatte sopra sotto la lettera A. Vi sono tuttavia elementi di specificità che possono ostacolare la disponibilità all'accoglienza, e che devono essere messi in luce.

a) va premesso che *l'adozione internazionale non è e non deve essere un ripiego* a cui ricorrere per avere comunque un bambino e per supplire al basso numero di minori in stato di abbandono in Italia. Essa deve essere il frutto di una scelta consapevole e ponderata, aiutata da una corretta informazione da parte degli operatori del settore.

La famiglia accogliente, nell'adozione internazionale, deve tener conto di fattori specifici, tra cui quelli collegati alla zona di origine del bambino e alla sua età. Alla maggior probabilità di "avere il bambino" non corrisponde necessariamente una maggior facilità dell'esperienza adottiva. La possibilità di effettuare contemporaneamente sia la procedura nazionale che quella internazionale, consentita dalla normativa in vigore, è causa di molteplici inconvenienti e andrebbe abolita.

a) *i tempi ed i costi del procedimento di adozione internazionale* sono di ostacolo a molte famiglie che sarebbero disponibili per l'accoglienza di un bambino straniero.

Essi sono controllabili, e fatto salvo quanto detto sub lettera A), solo per la parte del procedimento che si svolge in Italia, e cioè per la fase iniziale (dichiarazione di idoneità) e per quella finale (ordine di trascrizione del provvedimento straniero). Tuttavia, anche per quanto riguarda la fase all'estero, una regolamentazione più soddisfacente sarebbe ottenibile con una diversa politica degli enti di intermediazione e dei rapporti fra l'Italia e i paesi di origine.

c) *gli enti di intermediazione* possono agevolare l'accoglienza delle famiglie a condizione di essere pochi, competenti, autorevoli, trasparenti, non in concorrenza tra loro.

Una plethora di piccoli enti non giova all'accoglienza, tanto più se si affolla sugli stessi paesi stranieri scelti in ragione della maggior probabilità di poter ottenere un bambino. Tutto ciò risponde a logiche di mercato e non a scelte di politica adottiva. Per di più, nei paesi stranieri i piccoli enti non hanno sufficiente peso, e sono facilmente travolti dai grossi e agguerriti organismi di intermediazione nordamericani. Non c'è solo l'Italia a fare adozioni internazionali!

d) dovrebbe essere stimolata e favorita la *costituzione di agenzie regionali* per l'adozione internazionale ai sensi dell'art. 39 bis comma 2 della legge 1983 n. 184.

Così ha fatto da tempo e con buoni risultati la Regione Piemonte. Questo permetterebbe ai cittadini di poter scegliere tra servizio privato e servizio pubblico (sull'esempio di sanità e scuola); potrebbe avere un effetto di calmiere sui costi; sensibilizzerebbe operatori ed amministratori locali ai problemi dell'adozione internazionale.

d) la mancata *interazione fra enti di intermediazione e servizi locali* è di grave ostacolo a delle buone adozioni internazionali.

Piccoli enti autorizzati ad operare in Italia in un territorio sovra-regionale non sono in grado di raccordarsi con i servizi locali e con il tribunale per i minorenni, e non riescono ad offrire agli aspiranti adottanti la necessaria guida e il sostegno nemmeno nella fase di post adozione. Le autorizzazioni dovrebbero essere date con riferimento al territorio regionale e alla presenza di sedi operative dell'ente di intermediazione.

e) la *mancanza di accordi internazionali* con i Paesi di provenienza è un rischio da evitare.

In Italia, a causa di un complesso di ragioni, le adozioni internazionali avvengono solo in piccola parte (circa un terzo) con Paesi a noi legati da accordi internazionali (Convenzione de L'Aja o accordi bilaterali). Tale proporzione andrebbe quanto meno capovolta.

f) un *coinvolgimento sostanziale del Ministero degli Affari esteri* è necessario.

Nel campo dell'adozione internazionale la diplomazia gioca un ruolo di primaria importanza, sia a livello di stipulazione di accordi bilaterali, sia nelle politiche generali dell'adozione (da coordinare con quelle di cooperazione allo sviluppo), sia per la formazione e aggiornamento degli operatori consolari; sia infine a livello di vigilanza sull'applicazione e sul rispetto delle convenzioni e degli accordi internazionali. Quando un Paese straniero è parte della Convenzione de L'Aja e, nei rapporti con l'Italia, non la rispetta, il Ministero degli Esteri dovrebbe darne segnalazione al Segretariato della Conferenza per i provvedimenti del caso.